

ALLEGATO SUB. "A" AL N. 42562/19117 DI REPERTORIO

S T A T U T O

Art. 1

E' costituita la

**"FONDAZIONE KEREN KAYEMETH LEISRAEL – FONDO
NAZIONALE EBRAICO ITALIA ETS",**
per brevità indicata anche come
“KKL ITALIA ETS”.

La Fondazione potrà operare sia in Italia sia all'estero nei modi e con gli strumenti che saranno di volta in volta ritenuti idonei per il conseguimento delle finalità istituzionali. Potrà all'uopo costituire uffici, delegazioni e sedi secondarie.

Art. 2

La Fondazione ha sede in Milano, Via Luigi Soderini n. 47. Qualora ammissibile dalla normativa e prassi amministrativa tempo per tempo vigente il trasferimento della sede nell'ambito dello stesso Comune non comporta modifica statutaria e potrà essere decisa dall'organo amministrativo.

La durata della Fondazione è fissata a tempo indeterminato.

Art. 3

La Fondazione non ha fini di lucro e persegue esclusivamente finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale di cui alle lettere d) (attività culturali di interesse sociale con finalità educativa), e) (interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi), f) (interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni), i) (organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attività di interesse generale di cui al CTS) e l) (formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa) dell'art. 5, comma 1, del Codice del Terzo Settore.

In particolare, la Fondazione ha lo scopo di tutelare l'ambiente e la natura in generale nel mondo e con particolare riguardo allo Stato di Israele, promuovendo ed attuando studi, ricerche e raccolte di fondi e offerte, in Italia e all'estero, finalizzati, in via esemplificativa:

a) alla costruzione e mantenimento di bacini di raccolta di acqua anche piovana, serbatoi ed acquedotti; alla depurazione, bonifica e protezione di fiumi e laghi; alla preparazione, anche con interventi infrastrutturali, alla

bonifica, coltivazione e irrigazione di terre; alla creazione di spazi boschivi e di coltivazioni, anche in zone desertiche;

b) allo studio e protezione di specie vegetali e animali e di ecosistemi marini e lacustri;

c) alla promozione dell'istruzione e dell'educazione, in campo ambientale ed ecologico, anche mediante la realizzazione di apposite infrastrutture e attraverso l'assegnazione di borse di studio;

d) alla promozione di interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attività, esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio di rifiuti urbani, speciali e pericolosi;

e) alla promozione di interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004 n.42, e successive modificazioni;

f) all'organizzazione e gestione di attività turistiche di interesse sociale, culturale o religioso;

g) alla formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della povertà educativa;

h) all'organizzazione e gestione di attività culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attività, anche editoriali (esclusa la pubblicazione di quotidiani) di promozione e diffusione della cultura e delle attività di interesse generale di cui al presente articolo.

La Fondazione potrà svolgere attività diverse da quelle istituzionali di interesse generale menzionate al precedente Art. 2 a condizione che le stesse siano ad esse secondarie e strumentali, e in conformità con quanto previsto dall'art. 6 del Codice del Terzo Settore e, più in generale, richiesto dalla Normativa ETS, il tutto ad eccezione dell'assunzione di indebitamento finanziario e dell'attività di diretta sponsorizzazione di società e gruppi sportivi professionisti in qualunque forma effettuata. Nei limiti di quanto sopra ed in via secondaria, la Fondazione potrà partecipare a Fondazioni, Associazioni, Enti di ogni genere ed Istituzioni, pubbliche e/o private, nazionali e/o internazionali, la cui attività sia rivolta a finalità analoghe o volta a meglio attuare quelle proprie.

Nel perseguimento dei propri obiettivi la Fondazione si uniformerà allo spirito e alle finalità istituzionali del "KEREN KAYEMETH LEISRAEL (Fondo Nazionale Ebraico)" con sede in Gerusalemme.

Art. 4

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

a) dal Fondo di dotazione iniziale;

b) dal Fondo di gestione, costituito:

- dalle altre somme che potranno in seguito essere conferite a titolo di liberalità;

- dai beni mobili ed immobili che, vincolati a patrimonio, perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, quali eredità, legati, donazioni, elargizioni o contributi di qualsiasi natura da parte di enti pubblici e privati, nonché da parte di persone fisiche;
- dalle rendite e dai proventi derivanti dal patrimonio e dalle attività della Fondazione medesima.

Il patrimonio della Fondazione, comprensivo di eventuali ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale previste dal presente statuto e dalla normativa.

È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili e avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, lavoratori e collaboratori, amministratori ed altri componenti degli organi sociali ai sensi di quanto stabilito dalla normativa tempo per tempo in vigore.

Art. 5

Per l'adempimento dei suoi compiti, la Fondazione dispone delle seguenti entrate:

- dei redditi derivanti dal patrimonio di cui all'art. 4;
- di ogni eventuale contributo da parte di terzi destinato all'attuazione degli scopi statuari e non espressamente destinato all'incremento del patrimonio, sia esso costituito da denaro o da beni mobili ed immobili che perverranno alla Fondazione a qualsiasi titolo, quali eredità, legati, donazioni, elargizioni o contributi di qualsiasi natura da parte di enti pubblici e privati, nonché da parte di persone fisiche.

Art. 6

Organi della Fondazione sono:

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- l'Organo di Controllo;
- il Revisore o Società di revisione.

E' data facoltà all'Head of Global Resource Development Division, CDO, del "KEREN KAYEMETH LEISRAEL (Fondo Nazionale Ebraico)", attualmente con sede in Gerusalemme (Israele), Rehov Keren Kayemeth n. 1, di nominare un Presidente Onorario, anche tra coloro che sono stati membri del Consiglio stesso in passato, purché in possesso di elevate qualità etiche e culturali e si sia distinto per la partecipazione, sostegno e collaborazione all'interno della Fondazione. La sua carica dura per un massimo di cinque anni, rinnovabile, e comunque scade col compimento del 75esimo anno di età.

Il Presidente Onorario partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione ed intrattiene rapporti con autorità, enti ed altri organismi nazionali ed internazionali per la migliore conoscenza e l'adeguato sviluppo delle attività statutarie, ma non ha diritto di voto né poteri di gestione e di rappresentanza della Fondazione e non è eleggibile ad altre cariche sociali.

Art. 7

La Fondazione è amministrata da un Consiglio di Amministrazione composto da un minimo di sette a un massimo di undici membri, compresi il Presidente della Fondazione, che assume la presidenza del Consiglio stesso, nonché l'eventuale Vice Presidente.

I membri del Consiglio di Amministrazione e, fra questi, il Presidente della Fondazione e l'eventuale Vice Presidente, vengono nominati dall'Head of Global Resource Development Division, CDO, del "KEREN KAYEMETH LEISRAEL (Fondo Nazionale Ebraico)", attualmente con sede in Gerusalemme (Israele), Rehov Keren Kayemeth, 1.

In tutti i casi in cui, durante il mandato, venissero a mancare uno o più Consiglieri, gli stessi saranno sostituiti dal soggetto che li ha nominati e scadranno insieme a quelli in carica all'atto della loro nomina.

Qualora venga a mancare la maggioranza dei Consiglieri, si intenderà decaduto l'intero Consiglio e si dovrà procedere alle nuove nomine; anche in questo caso, il nuovo Consiglio, il Presidente e il Vice Presidente verranno nominati dall'Head of Global Resource Development Division, CDO, del "KEREN KAYEMETH LEISRAEL (Fondo Nazionale Ebraico)", attualmente con sede in Gerusalemme (Israele), Rehov Keren Kayemeth, 1.

I membri del Consiglio di Amministrazione restano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione per la gestione della Fondazione e della sua attività, nonché per la realizzazione dei suoi obiettivi.

Il Consiglio di Amministrazione, tra l'altro:

- predispone ed approva il bilancio annuale e, nei casi in cui è obbligatorio per legge, il bilancio sociale di cui all'art. 14 del D.lgs. n. 117/2017;
- nomina e revoca l'organo di controllo e/o il Revisore;
- delibera eventuali modifiche dello Statuto, su proposta del Presidente della Fondazione;
- delibera circa l'accettazione di eredità, legati, donazioni, elargizioni e contributi rilevanti in genere a favore della Fondazione;
- delibera in merito allo scioglimento della Fondazione;
- istituisce comitati scientifici o tecnico/consultivi determinandone numero, componenti, funzioni, natura e durata;
- delibera su ogni altra attività o iniziativa che si rendesse opportuna o necessaria per la Fondazione.

Il Consiglio di Amministrazione ha facoltà di delegare i propri poteri al Presidente o ad uno o più dei suoi membri, determinando i limiti della delega e le modalità di firma. Il Consiglio di Amministrazione può inoltre nominare procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti.

Il Consiglio di Amministrazione, convocato dal Presidente presso la sede della Fondazione o altrove purché in Italia o in Israele, si riunisce, di norma, quattro volte all'anno e, straordinariamente, ogniqualevolta il Presidente lo

reputi necessario o su richiesta di almeno un terzo dei consiglieri in carica; in quest'ultimo caso il Presidente dovrà convocare il Consiglio inderogabilmente entro quindici giorni dalla ricezione della richiesta.

Le convocazioni devono essere fatte per iscritto - anche a mezzo telefax o posta elettronica (all'indirizzo previamente comunicato da ogni Consigliere ed agli atti della Fondazione) - con avviso spedito almeno tre giorni prima della riunione, con l'indicazione della data, del luogo e dell'ora dell'adunanza, nonché dell'ordine del giorno da trattare. L'avviso di convocazione dovrà determinare le modalità di partecipazione all'adunanza tra le seguenti:

- che le riunioni si debbano tenere in un luogo fisicamente determinato, alla presenza degli aventi diritto;
- che le riunioni si debbano tenere esclusivamente mediante mezzi di telecomunicazione, anche senza indicazione di un luogo fisico di convocazione;
- che le riunioni si possano tenere in modalità “mista”, con facoltà per ciascuno degli aventi diritto di intervenire in presenza o mediante mezzi di telecomunicazione.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione saranno comunque valide, anche in mancanza di formale convocazione, se siano presenti tutti i componenti del Consiglio stesso e dell'organo di controllo.

Le riunioni del Consiglio di Amministrazione possono svolgersi anche per audio conferenza o video conferenza alle seguenti condizioni:

- che sia consentito al Presidente della riunione di accertare l'identità degli intervenuti, di regolare lo svolgimento della riunione, di constatare e di proclamare i risultati delle votazioni;
- che sia consentito al soggetto verbalizzante di percepire adeguatamente gli eventi della riunione oggetto di verbalizzazione;
- che sia consentito agli intervenuti di partecipare alla discussione ed alla votazione simultanea sugli argomenti all'ordine del giorno, nonché di visionare, ricevere o trasmettere documenti.

Fermo il sostanziale rispetto del metodo collegiale e dei principi di buona fede e di parità di trattamento, la riunione potrà svolgersi anche con ogni singolo partecipante, ivi compresi presidente e segretario, collegato in audio/video-conferenza: in tale ipotesi il verbale verrà sottoscritto da parte del Presidente e del segretario, oppure da parte del solo notaio in caso di verbale in forma pubblica, e la riunione si riterrà svolta nel luogo ove è presente (anche solamente) il segretario od il notaio verbalizzante.

Le decisioni del Consiglio di Amministrazione possono essere adottate anche mediante consultazione scritta, ovvero sulla base del consenso espresso per iscritto.

La procedura di consultazione scritta o di acquisizione del consenso espresso per iscritto non è soggetta a particolari vincoli purché sia assicurato a ciascun amministratore il diritto di partecipare alla decisione e sia assicurata a tutti gli aventi diritto adeguata informazione. In particolare, dovranno essere informati

anche i componenti l'organo di controllo e il revisore e dai documenti sottoscritti anche in forma digitale, o rilasciati, o comunque provenienti, anche via PEC, dai membri del Consiglio di Amministrazione devono risultare chiaramente gli argomenti oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.

La decisione è adottata mediante approvazione per iscritto di un unico documento ovvero di più documenti che contengano il medesimo testo di decisione, da parte degli amministratori con le medesime maggioranze previste per le relative decisioni.

Il procedimento deve concludersi entro 20 (venti) giorni dal suo inizio o nel diverso termine indicato nel testo della decisione. Le decisioni, come pure i verbali del Consiglio, devono essere trascritte in ordine cronologico sull'apposito libro regolarmente bollato e numerato in ogni pagina.

Per la validità delle deliberazioni occorre la presenza della maggioranza dei membri del Consiglio ed il voto favorevole della maggioranza dei presenti, fatta eccezione per le deliberazioni riguardanti le modifiche dello Statuto e lo scioglimento della Fondazione, per le quali occorre il voto favorevole dei tre quarti dei membri del Consiglio. In caso di parità di voti, prevale il voto del Presidente.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Fondazione ed, in sua assenza, dal Vice Presidente o, in mancanza di quest'ultimo, dal più anziano di età dei presenti.

Delle riunioni del Consiglio verrà redatto apposito verbale, che verrà sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e sarà trascritto su apposito libro tenuto a cura del Consiglio di Amministrazione. Nel verbale devono essere riassunte, su richiesta dell'Amministratore che ne abbia interesse e lo richieda, le dichiarazioni dal medesimo rese.

Al conflitto di interessi degli amministratori si applica l'articolo 2475-ter del codice civile.

I membri del Consiglio di Amministrazione non hanno diritto a compenso o remunerazione; hanno sempre comunque diritto al rimborso delle spese sostenute per il loro incarico purché documentate.

Possono tuttavia essere remunerati, su delibera del Consiglio di Amministrazione e nei limiti fissati dall'art.8 del D.lgs. n. 117/2017, quei membri del Consiglio stesso che rivestano cariche sociali e che espletino funzioni e attività a tempo pieno per conto e a favore della Fondazione.

Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori è generale. Le limitazioni al potere di rappresentanza non sono opponibili ai terzi se non sono iscritte nel Registro unico nazionale del Terzo settore o se non si prova che i terzi ne erano a conoscenza.

Art. 8

Il Presidente della Fondazione ha la legale rappresentanza della Fondazione stessa di fronte ai terzi ed in giudizio.

Il Presidente convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, sovrintende all'esecuzione delle deliberazioni del Consiglio di Amministrazione e intrattiene i rapporti con le autorità e le pubbliche amministrazioni.

Il Presidente firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione di tutti gli affari che vengono deliberati; sorveglia il buon andamento della Fondazione; cura l'osservanza dello statuto e ne promuove la riforma qualora si renda necessario; adotta in caso di urgenza ogni provvedimento opportuno.

In caso di assenza o di impedimento del Presidente fa le veci l'eventuale Vice Presidente ovvero il consigliere più anziano di età.

Art. 9

L'esercizio finanziario inizia il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ogni anno.

Entro il 30 aprile di ogni anno il Consiglio di Amministrazione deve predisporre ed approvare il bilancio per competenza economica relativo all'esercizio precedente, formato dallo stato patrimoniale, dal rendiconto gestionale, con l'indicazione dei proventi e degli oneri dell'ente, e dalla relazione di missione che illustra le poste di bilancio, l'andamento economico e gestionale dell'ente e le modalità di perseguimento delle finalità statutarie.

Qualora ricavi, rendite, proventi o entrate comunque denominate siano inferiori ad euro 220.000,00 (o di quanto tempo per tempo stabilito) il bilancio potrà essere redatto nella forma del rendiconto per cassa.

I bilanci preventivi del successivo esercizio devono essere predisposti e approvati dal Consiglio di Amministrazione entro il 30 dicembre di ciascun anno.

Il Consiglio di Amministrazione redige i bilanci e li trasmette all'Organo di Controllo, il quale entro 15 giorni dalla ricezione trasmette al Consiglio di Amministrazione le sue osservazioni con apposita relazione; il Consiglio di Amministrazione, tenuto conto di dette osservazioni, approva definitivamente i bilanci.

L'organo di Amministrazione documenta il carattere secondario e strumentale delle attività di cui all'art. 6 del D.lgs. n.117/2017, a seconda dei casi nella relazione di missione o in una annotazione in calce al rendiconto per cassa o nella nota integrativa al bilancio.

La Fondazione ha l'obbligo di impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività istituzionali e di quelle ad esse direttamente connesse.

E' fatto divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione ai sensi e nei limiti di quanto stabilito dalla legge e dalla normative tempo per tempo vigente.

Art. 9 bis

L'organo di controllo è obbligatorio e può essere monocratico o collegiale, secondo le determinazioni assunte in sede di nomina.

L'organo di controllo cui spettano le attribuzioni previste dall'art. 30, comma 6 e 7 D. Lgs. 117/2017 è nominato dal Consiglio di Amministrazione con le maggioranze rafforzate previste per le modifiche statutarie esclusivamente tra soggetti iscritti in Italia nel Registro dei Revisori legali di cui infra con una anzianità di almeno 10 anni di iscrizione.

I componenti dell'organo di controllo durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

Ai componenti dell'organo di controllo si applica l'articolo 2399 c.c. L'organo di controllo può esercitare, al superamento dei limiti di cui all'art. 31, comma 1, del D.lgs. n.117/2017, la revisione legale dei conti a meno che non venga nominato un revisore o una società di revisione.

Nel caso di cessazione, nel corso del mandato, per qualsiasi causa dell'organo di controllo o di uno dei suoi componenti, il Consiglio di Amministrazione provvederà alla sua sostituzione entro sessanta giorni.

Il compenso dell'Organo di Controllo sarà stabilito nei limiti stabiliti dall'art. 8 del D.lgs.117/2017.

Art. 10

Se non attribuita all'organo di controllo, ricorrendo i presupposti di legge, la revisione legale dei conti della Fondazione è affidata ad un Revisore unico oppure ad una società di Revisione. Ad essi, spetteranno, compatibilmente con la natura di ETS per tutti gli adempimenti prescritti dalla specifica normativa, le funzioni e i poteri previsti in materia di revisione di società di capitali.

Il Revisore o la società di revisione verranno nominati (e sostituiti) con le stesse modalità previste per i componenti l'organo di controllo.

Il Revisore dura in carica tre anni ed è rieleggibile.

Art. 11

La Fondazione si estingue quando gli scopi sociali sono stati raggiunti o sono divenuti impossibili o di scarsa utilità, o quando il patrimonio è divenuto insufficiente o in tutti gli altri casi in cui lo scioglimento è proposto dal Consiglio di Amministrazione con deliberazione assunta con il voto favorevole della maggioranza di due terzi dei suoi membri.

In caso di scioglimento della Fondazione, per qualsiasi causa, il Consiglio di Amministrazione nominerà uno o più liquidatori, fissandone i poteri.

L'eventuale patrimonio residuo, ultimata la procedura di liquidazione effettuata secondo quanto stabilito dalle disposizioni applicabili, verrà devoluto in conformità all'art. 9 del Codice del Terzo Settore) tenuto anche conto delle disposizioni dell'Organo Amministrativo o liquidatorio.

Art. 12

La Fondazione tiene il libro delle adunanze e delle deliberazioni dell'Organo di Amministrazione e dell'Organo di controllo.

I libri sono tenuti a cura dell'organo cui si riferiscono.

Art. 13

Per tutto quanto non previsto nel presente statuto si farà riferimento alle norme del Codice Civile e alle disposizioni legislative e regolamenti vigenti per gli Enti del Terzo Settore di cui al D.lgs. 3 luglio 2017 n.117 e successive modifiche ed integrazioni.

F.to Ruben Israel